

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 3189/2026 del 20-07-2026

TRIBUNALE DI CATANZARO

###

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, **###** in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa **###** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2969/2025 r.g. vertente TRA **###** (partita IVA **###**), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. **###** (c.f. **###**), per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; - ATTRICE-OPPONENTE - CONTRO **###** S.P.A. (partita iva n. **###**), in persona legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. **###** (c.f.: **###**), per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo; **###** all'udienza del 16.06.2026, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti hanno discusso la causa ex art. 281-sexies c.p.c., che ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi del comma 3 del citato articolo.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'**###** di **###** in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2025, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto in favore della **###** S.p.a. il pagamento della somma di € 30.298,15 oltre interessi di legge ex D.lgs. n. 231/2022 sulla sorte capitale e spese del procedimento monitorio.

Tali somme sarebbero dovute alla **###** in virtù della cessione di crediti e tutti gli interessi maturati e maturandi, gli accessori e i privilegi nonché le garanzie e le facoltà accessorie, in ragione della fornitura di materiale sanitario effettuata dalla **###** s.p.a. in favore dell'Asp di **###** più precisamente, gli interessi di mora dovuti al tasso previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 e succ.mod., a decorrere dalla data di scadenza, nonché a titolo di indennizzo di **###** 40,00 per fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6 (rubricato "**###** delle spese di recupero") del D.lgs. 231/2002 citato. A sostegno dell'opposizione, l'Asp ha dedotto la carenza di legittimazione ad agire della società ricorrente, in quanto non sarebbe possibile evincere in maniera certa ed inequivocabile quali crediti siano stati effettivamente ceduti.

Inoltre, l'opponente ha rilevato l'inefficacia della cessione nei suoi riguardi avendola rifiutata ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, la non dovutezza degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 per l'assenza dei requisiti di liquidità del credito e della messa in mora dell'**###** sanitaria.

Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

Si è costituita la banca **###** S.p.A., contestando le deduzioni di parte opponente, ritenute infondate, chiedendo la conferma del provvedimento monitorio, vinte le spese.

La causa, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e istruita documentalmente, è pervenuta in decisione all'udienza del 16/06/2026, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..

*** **

Preliminarmente, in punto di legittimazione attiva, recte titolarità del diritto azionato, si osserva che **###** ha allegato alla memoria di costituzione l'atto di cessione di crediti stipulato il **###** da **###** S.p.A. e **###** notificato all'Ente in data **###**, avente ad oggetto i crediti derivanti da fatture emesse dal 1/3/2022 al 28/2/2024 e quello stipulato successivamente in data **###** da **###** S.p.A. e **###** in cui vengono ceduti i crediti relativi a fatture emesse dal 29/2/2024 al 28/2/2026, di tal ché si ritiene

sussistente la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito azionato in capo a #### S.p.A. (v. doc. all. 2 e 2.bis comparsa).

Per quanto concerne la mancata accettazione della cessione da parte dell'ASP alla cessione dei suddetti, si osserva che, con riferimento alla particolare disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.

Pertanto, il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione risulti completamente esaurito, per essere i lavori completati, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (v. Cass. n. 268/2006 e, in senso conforme, Cass. n.2541/2007; Cass. n. 18339/2014 e 24758/2021).

Nella fattispecie in esame si rileva che il contratto di fornitura di materiale farmaceutico non può considerarsi rapporto di durata, quale l'appalto o la somministrazione, ma prestazioni singole sebbene ripetute nel tempo che si esauriscono con il loro compimento; quindi, la speciale disciplina su citata ex art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 non si ritiene applicabile.

Inoltre, sempre ad escludere la necessità di accettazione da parte dell'ASP della cessione di crediti che la riguardano, milita un'ulteriore argomentazione ossia che le #### non sono da considerarsi amministrazioni statali (cfr. Cass. n. 29420/ 2023).

Per quanto concerne la mancata produzione delle fatture in originale, quale prova documentale del credito oggetto di cessione, si rileva che l'opposta ha allegato le fatture in formato pdf (v. doc. 3), l'esito consultazione SDI in relazione alla trasmissione delle fatture all'Ente (v. doc. 3bis) e, infine, le attestazioni notarili di iscrizione delle fatture di cui all'elenco nei libri contabili e di regolare tenuta di questi ultimi sia della società #### spa (v. doc. 4), sia di #### (v. doc. 4 bis). Del resto, l'#### sanitaria ha dichiarato di aver saldato le fatture di cui si discute, dunque non si apprezza detta argomentazione difensiva (v. pag. 8 atto di citazione).

In ogni caso, con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 18/12/2025 parte opposta ha allegato i contratti e gli ordini di fornitura (v. doc. in atti).

Infine, per quanto riguarda l'individuazione del termine di decorrenza degli interessi che, secondo gli assunti dell'opponente, #### non considera quello di effettivo pagamento effettuato dall'ASP bensì quello, diverso e successivo, in cui #### provvede a girare le somme #### dalla documentazione dimessa dall'ASP si evince che svariati pagamenti sono avvenuti "oltre la scadenza" e dall'esame dei mandati di pagamento non si comprende il numero della fattura pagata e la data di emissione della medesima.

Si evidenzia ancora che, la notifica dell'intervenuta cessione dei crediti anche futuri, al debitore ceduto serve proprio per evitare il pagamento in favore dell'originario creditore cedente, ne consegue che non risulterebbe errato il calcolo del ritardo nei pagamenti effettuati da #### posto che, come anzi detto, nel caso di specie la cessione dei crediti non è soggetta alla disciplina di cui al citato art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923.

Pertanto, si ritengono dovuti gli interessi moratori dalla data di scadenza del pagamento delle singole fatture, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. 192/12.

Su detto credito competono poi gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al saldo, solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).

Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la disciplina di cui all'articolo 1283 c.c. trova applicazione anche ai pagamenti dovuti dalle ### (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. ###).

Infine, per quanto riguarda l'ulteriore domanda avente ad oggetto l'importo forfettario di € 40 per ogni fattura non pagata tempestivamente, non si condivide la pur suggestiva interpretazione fornita nella recente pronuncia di questo Tribunale, citata dall'### secondo cui detto importo non sarebbe dovuto nel caso in cui al recupero del credito proceda una impresa di factoring giacché il factor corrisponde al creditore cedente, per l'acquisto dei crediti, una somma pari non già secondo al loro valore nominale, bensì corrispondente a quest'ultima decurtata di commissione costituente il corrispettivo dell'attività da esso prestata [...] è proprio tale “scarto” tra il valore del credito e il prezzo di acquisto [...] a svolgere una funzione analoga a quella attribuita dal legislatore al risarcimento di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231 cit., con l'effetto che il suo riconoscimento in favore del factor determinerebbe un'ingiusta locupletazione a danno del debitore ceduto” (v. sent. Tribunale di ### del 28/4/2026 n. r.g. all. note 15/6/2026 ASP).

Al contrario, si ritiene di confermare l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, secondo cui il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” è da intendersi per ogni singolo ritardo e dunque in relazione alla singola fattura.

Ora, tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla ### n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale - sub art. 6 - dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”.

Sul punto, la stessa ### in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”. Infine, si rileva che da ultimo la

Corte di Giustizia dell'### - con sentenza dell'ottava sezione del 01.12.2022 avente ad oggetto

"(### pregiudiziale - ### 2011/7/UE - ### contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - ### delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore - ### 6 - ### forfettario minimo di EUR 40 - ### di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto)” - ha statuito che “qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento” dunque per ogni singola fattura emessa e saldata in ritardo, orientamento poi confermato da successive pronunce della Corte di ### in data ### e in data ### (v. doc. 7 comparsa). Del resto, il debitore che, in esecuzione di un unico contratto di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, accumuli svariati ritardi nel pagamento, non può essere tenuto al versamento di un unico importo forfettario

minimo di complessivi € 40,00 giacché, al contrario di quanto sopra esposto, una simile interpretazione finirebbe con il vanificare il fine ultimo del citato articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, si ripete, è quello di disincentivare i ritardi di pagamento, unitamente all'indennizzare i "costi di recupero sostenuti dal creditore".

Dal canto suo, l'impresa cessionaria di tali crediti - verosimilmente - al momento della stipula della cessione in blocco ha tenuto presente anche il maturare di detti importi.

In conclusione, sull'argomento, di fronte all'interpretazione sistematica e funzionale della previsione fornita dalla giurisprudenza unionale, si ritiene quindi di dover riconoscere a ### l'importo di € 40 per ogni singola fattura di cui all'elenco contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Per quanto sinora esposto, si respinge la presente opposizione e si conferma il provvedimento d'ingiunzione n. 298/2025 emesso da questo Tribunale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di ### in composizione monocratica, così provvede: - Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/2025 emesso da questo Tribunale in favore di ### S.p.A. e nei confronti dell'### di ### e, per l'effetto, lo conferma e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; - condanna l'### di ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ### S.p.A., che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.